

**DELIBERA**

**ORIGINALE**

**N. 08**

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO  
PROVINCIA DI UDINE

**AZIENDA SPECIALE FARMACEUTICA**

---

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO AZIENDALE DETASSAZIONE PREMIO.  
=====

L'anno **duemilaventuno** - il giorno **tre** del mese di **novembre** - alle ore **17,00**  
in seguito a convocazione regolarmente disposta, in modalità telematica, si riunisce il  
Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Farmaceutica.

	PRESENTE	-	ASSENTE
Sono intervenuti i Sig.ri			
1) WADDELL MARTINA - Presidente	SI		
2) CODOGNOTTO MICHELE - Vice presidente	SI		
3) TUROLO ROBERTO - Componente	SI		

Partecipano altresì alla seduta i Sigg.ri: Dott. TAVANI Adriano - Direttore dell'Azienda Farmaceutica con funzione verbalizzante.

Assume la presidenza la Sig.ra WADDELL Martina, nella sua qualità di Presidente, la quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio di Amministrazione a discutere e deliberare sull'oggetto.

## **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Considerata la necessità di raggiungere un accordo integrativo aziendale da stipularsi con le maggiori sigle sindacali di riferimento e da depositare presso la Direzione Provinciale del Lavoro;

Sentito il Dott. Giorgi Ennio, in qualità di Consulente del Lavoro, invitato ad illustrare i contenuti dell'accordo decentrato aziendale per la disciplina della produttività del personale dipendente, allegato sub "A" al presente atto;

con votazione unanime favorevole, espressa in forma unanime,

## **D E L I B E R A**

- Di approvare l'accordo aziendale che disciplina la produttività del personale dipendente a decorrere dall'anno 2021, come da allegato "sub A" - autorizzando il Direttore della Farmacia alla sua sottoscrizione. -

## ACCORDO AZIENDALE

Il giorno\_\_del mese di novembre dell'anno 2021 presso la sede dell'Azienda Speciale Farmaceutica, in raggio Dell'Ostro 12 a Lignano Sabbiadoro (UD) si sono incontrati:

- L'Azienda Speciale Farmaceutica rappresentata dal Direttore Tavani Adriano e dalla Presidentessa del C.D.A., la Sig.ra Waddell Martina;
- FILCAMS CGIL Provincia di Udine, unitamente alle RSA/RSU aziendali.

### PREMESSO

- che l'art. 1, nei commi da 182 a 190, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, così come modificata dall'art. 1 comma 160 e successive modificazioni, prevede che, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti ad una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il limite di importo complessivo di 3.000,00 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con Decreto di cui al comma 188, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d'impresa;

- che per quanto disposto dal comma 184 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, le somme ed i valori di cui al comma 2 ed all'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 51 del testo unico di cui al D.P.R. 917 del 22 dicembre 1986, non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito del dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182;

- che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha disciplinato le modalità applicative delle disposizioni con proprio Decreto emanato il 25 marzo 2016 e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in data 16 maggio 2016 (giusto avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 14 maggio 2016);

### VISTE

Le circolari applicative emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 marzo 2016 e la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016

### CONVENGONO

che, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, la presente Azienda applicherà la citata normativa di agevolazione fiscale ai lavoratori per le voci retributive corrisposte nell'anno 2021 e successivi, laddove persistano i presupposti normativi, in relazione ad incrementi di competitività e di produttività delle singole strutture, intendendosi per produttività non solo l'incremento quantitativo ma, relativamente ai servizi erogati, anche la loro qualità;

le ipotesi elencate di seguito, a scopo esemplificativo e non tassativo, possono costituire indicatori di maggior produttività:

- Premi di rendimento o produttività di ammontare variabile, ed erogati una tantum al lavoratore;
- Incrementi di produttività nel settore dei prodotti parafarmaceutici e/o estetici;
- Incrementi nei servizi erogati alla persona nella diagnostica e nel supporto al servizio sanitario nazionale;

- Incrementi nei servizi erogati e nelle iniziative ricollegabili alle emergenze epidemiologiche nazionali;
- Retribuzioni e maggiorazioni corrisposte in funzione dell'adozione di sistemi di gestione dell'orario di lavoro che siano utili ad incrementi di produttività, ivi escludendo quelli relativi al lavoro straordinario, quali :
  - a) Sistemi di "banca delle ore";
  - b) Clausole flessibili od elastiche del lavoro part-time;
  - c) Lavoro notturno;
  - d) Lavoro festivo.

Gli incrementi dovranno essere quantificabili od in termini di incremento di volume d'affari settoriale specifico, od in termini di prestazioni erogate (numericamente definibili). L'intervallo di tempo considerato andrà dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, rispetto all'anno precedente.

Il premio erogato sarà pari al 4% del reddito operativo lordo, così come definito dai principi contabili dell'ordine dei Dottori Commercialisti, del bilancio chiuso al 31/12 dell'anno a cui il premio si riferisce. Nella definizione del premio totale, gli incrementi di produttività nelle vendite di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici ed estetici avranno un peso di 1/3; gli incrementi nei servizi erogati alla persona e nelle iniziative ricollegabili alle emergenze epidemiologiche avranno un peso di 1/3; l'incremento od il mantenimento di gestioni dell'orario di lavoro finalizzate all'incremento produttivo rispetto all'orario normale ed al calendario minimo estivo avranno un peso di 1/3.

Tali voci dovranno essere evidenziate in busta paga e l'imposta sostitutiva del 10% troverà applicazione nel limite di 3.000/4.000 euro lordi per l'anno 2021.

L'imposta sostitutiva trova applicazione solo per i lavoratori titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno precedente, ad euro 80.000,00(ottantamila), al lordo delle somme assoggettate, nel medesimo anno, all'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del D.L. 27 maggio 2008 n. 93, convertito con modificazioni dalla Legge 24 luglio 2008 n. 126.

Che, sempre a decorrere da tale data, laddove il lavoratore decida di convertire i premi di cui sopra in somme e valori di cui al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 51 del TUIR (DPR 917/1986), dette somme non saranno tassate in quanto non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente.

Il presente accordo sarà depositato entro 30 giorni dalla sottoscrizione al ITL territorialmente competente, a cura di una delle parti firmatarie.

Le parti stipulanti dichiarano che il presente accordo è totalmente conforme alla finalità delle norme richiamate in premessa.

Lignano Sabbiadoro, \_\_\_\_\_

Letto, concordato e sottoscritto :

per l'Azienda

per OO.SS. – RSA/RSU

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_